



Comune della Spezia
C.d.R. Servizi Sociosanitari

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI, FAMIGLIE CON MINORI ANCHE APPARTENENTI A COMUNITÀ ZINGARE, GIOVANI ADULTI, FAMIGLIE CON GIOVANI ADULTI, DISABILI E FAMIGLIE CON DISABILI PER I COMUNI DELLA SPEZIA, DI LERICI E DI PORTOVENERE.

TITOLO I CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di educativa individuale, di gruppo, familiare e di comunità.
2. L'appalto è diviso in 3 lotti territoriali: Comune della Spezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere.
3. I lotti non possono essere aggiudicati singolarmente.

LOTTO 1 – COMUNE DELLA SPEZIA

Il numero di ore annuali per la durata dell'appalto prevista dal successivo articolo 2, che l'Impresa aggiudicataria dovrà erogare a favore del Comune della Spezia è il seguente:

SERVIZIO DI EDUCATIVA INDIVIDUALE:

servizio di affido educativo a favore di minori, giovani adulti per n. 6.750 ore annuali così suddivise:

- n. 6.150 ore di educativa individuale
- n. 600 ore per l'accompagnamento all'età adulta

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI GRUPPO:

apprendimento cooperativo, facilitatore di cambiamento, parent education a favore di minori e delle loro famiglie che vivono in situazione di disagio sociale per n. 4.050 ore annuali così suddivise:

- n. 3.080 ore di apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
- n. 590 ore di facilitatore di cambiamento (coaching)
- n. 380 ore di parent education

SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE

servizio di spazio incontro e famiglia-nido a favore di genitori che manifestano gravi fragilità, difficoltà e conflittualità per n. 2.282 ore annuali così suddivise:

- n. 1.182 ore di ora per Famiglia e Nido
- n. 342 ore di educatori per Famiglia e Nido
- n. 758 ore di educatori per Spazio Incontro

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI COMUNITÀ

servizio educativo rivolto a minori e famiglie di origine zingara presenti nei campi di sosta esistenti nel territorio e/o inseriti in alloggi del Comune della Spezia:

- n. 3.000 ore

COORDINAMENTO

n. 220 ore di coordinamento su tutti i servizi.

Si intende per coordinamento prioritariamente l'attività di gestione dei rapporti, delle relazioni e delle sinergie con i Servizi Sociali.

LOTTO 2 – COMUNE DI LERICI

Il numero di ore annuali per la durata dell'appalto prevista dal successivo articolo 2, che l'Impresa aggiudicataria dovrà erogare a favore del Comune di Lerici viene nello specifico declinato come segue:

SERVIZIO DI EDUCATIVA INDIVIDUALE:

A) servizio di sostegno educativo-assistenziale a bambini e ragazzi portatori di handicap che frequentano l'Asilo Nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e istituti scolastici superiori, servizi estivi comunali:

- per l'anno 2012: n. 1.705 ore per i mesi di Giugno, metà Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre;
- per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015: n. 3.600 ore per anno scolastico considerato per nove mesi e mezzo.

B) servizio di affidamento educativo a favore di minori, giovani adulti, portatori di handicap:

- per l'anno 2012: n. 1.633 ore di educativa individuale, dal mese di Giugno al mese di Dicembre;
- per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015: n. 2.800 ore annue.

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI GRUPPO:

apprendimento cooperativo, facilitatore di cambiamento, parent education a favore di minori e delle loro famiglie che vivono in situazione di disagio sociale per n. 300 ore annuali per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 così suddivise:

- n. 100 ore di apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
- n. 180 ore di facilitatore di cambiamento (coaching)
- n. 20 ore di parent education

Per l'anno 2012 saranno da effettuare n. 175 ore dal mese di Giugno al mese di Dicembre, così suddivise:

- n. 58 ore di apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
- n. 105 ore di facilitatore di cambiamento (coaching)
- n. 12 ore di parent education

SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE:

servizio di spazio incontro e famiglia-nido a favore di genitori che manifestano gravi fragilità, difficoltà e conflittualità per n. 360 ore annuali per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015 così suddivise:

- n. 200 ore di osa per Famiglia e Nido
- n. 60 ore di educatori per Famiglia e Nido
- n. 100 ore di educatori per Spazio Incontro

Per l'anno 2012 saranno da effettuare n. 210 ore dal mese di Giugno al mese di Dicembre, così suddivise:

- n. 116 ore di osa per Famiglia e Nido
- n. 35 ore di educatori per Famiglia e Nido
- n. 59 ore di educatori per Spazio Incontro

COORDINAMENTO

n. 100 ore annuali di coordinamento su tutti i servizi, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Per l'anno 2012 n. 58 ore dal mese di Giugno al mese di Dicembre.

Si intende per coordinamento prioritariamente l'attività di gestione dei rapporti, delle relazioni e delle sinergie con i Servizi Sociali.

LOTTO 3 – COMUNE DI PORTO VENERE

Il numero di ore annuali per la durata dell'appalto prevista dal successivo articolo 2, che l'Impresa aggiudicataria dovrà erogare a favore del Comune di Porto Venere è il seguente:

SERVIZIO DI EDUCATIVA INDIVIDUALE:

A) servizio di sostegno educativo-assistenziale a bambini e ragazzi portatori di handicap che frequentano l'Asilo Nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e istituti scolastici superiori, servizi estivi comunali:

- n. 1.300 ore di educativa individuale

B) servizio di affidamento educativo a favore di minori, giovani adulti, portatori di handicap per n. 4.600 ore annuali così suddivise:

- n. 300 ore di educativa individuale per i minori
- n. 4.300 ore di educativa individuale per i disabili

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI GRUPPO

apprendimento cooperativo, facilitatore di cambiamento, parent education a favore di minori e delle loro famiglie che vivono in situazione di disagio sociale

- n. 50 ore annuali

SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE

servizio di spazio incontro e famiglia-nido a favore di genitori che manifestano gravi fragilità, difficoltà e conflittualità

- n. 50 ore annuali

COORDINAMENTO

n. 80 ore di coordinamento su tutti i servizi.

Si intende per coordinamento prioritariamente l'attività di gestione dei rapporti, delle relazioni e delle sinergie con i Servizi Sociali.

Articolo 2

Durata dell'appalto

1. L'appalto ha una durata prevista di quattro anni con decorrenza presuntivamente dal 01 Gennaio 2012 per i Comuni della Spezia e di Porto Venere e dal 1 Giugno 2012 e per i periodi indicati nel precedente articolo 1 lotto 2 per il Comune di Lerici, o dalle date successive indicate nel provvedimento di aggiudicazione. In ogni caso la scadenza dell'appalto è unica per tutti e tre i lotti e va omogeneizzata sulla data di decorrenza del lotto 1 (Comune della Spezia) e del lotto 3 (Comune di Porto Venere).
2. Il Comune della Spezia, il Comune di Lerici e il Comune di Porto Venere si riservano comunque di stabilire una diversa data di inizio dell'appalto, qualora si verificassero situazioni ostative, attualmente non prevedibili, che provocassero il procrastinarsi delle procedure di gara e del conseguente affidamento; in questo caso rimarrà comunque ferma la durata dell'appalto di quattro anni decorrenti dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Al termine del quarto anno di vigenza dell'appalto il Comune della Spezia, d'intesa con i Comuni di Lerici e di Porto Venere, si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con l'I.A. per un ulteriore periodo fino ad un massimo di due anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006. Tale facoltà potrà essere esercitata a seguito di apposita istruttoria, tenuto conto dell'adeguato livello delle prestazioni e dei risultati conseguiti nella corretta esecuzione dell'appalto, verificato dal Gruppo di supervisione intercomunale previsto dal successivo art. 12 co. 3, tenuto altresì conto del livello di soddisfazione degli utenti rilevato anche attraverso indagine di customer satisfaction, ovvero di altre motivate ragioni di pubblico interesse, purché al momento del suo esercizio tale facoltà risulti conforme alle normative vigenti. L'Impresa aggiudicataria è obbligata a proseguire l'erogazione del servizio alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e vigenti al momento dell'esercizio della facoltà da parte del Comune della Spezia, d'intesa con i Comuni di Lerici e Portovenere, stabilite inoltre nei documenti costituenti l'offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.
4. L'Impresa aggiudicataria è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo gestore, alle condizioni economiche e prestazionali previste dal presente capitolato.

Articolo 3

Prezzo a base di gara

1. Il prezzo totale a base di gara per tutta la durata dell'appalto è pari ad € 2.412.344,00 al netto dell'IVA, di cui:

- € 1.369.485,00 per il LOTTO 1 (Comune della Spezia),
 - € 531.925,00 per il LOTTO 2 (Comune di Lerici),
 - € 510.934,00 per il LOTTO 3 (Comune di Porto Venere).
2. Sul prezzo come indicato al comma 1 deve essere applicato il ribasso risultante dall'offerta economica.
 3. Oltre al prezzo totale a base di gara di cui al comma 1, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono in totale € 1.000,00 IVA esclusa, di cui € 500,00 relativi al lotto 2 (Comune di Lerici), ed € 500,00 relativi al lotto 3 (Comune di Porto Venere).
 4. Nel caso di prosecuzione del servizio nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 3, si stima un ulteriore importo massimo di € 1.241.732,00 al netto dell'IVA.

Articolo 4

Luogo di prestazione dei servizi

1. Le prestazioni dovranno essere svolte di norma nel territorio del Distretto Sociosanitario 18 costituito dai Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere, presso il domicilio dei nuclei indicati da ciascun Comune o presso le strutture, le scuole di ogni ordine e grado e/o gli spazi individuati all'interno di ogni singolo progetto educativo.
Le prestazioni dei servizi di Educativa di gruppo dovranno essere svolte presso strutture /spazi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria, e indicati nell'offerta.
2. Per particolari esigenze l'attività richiesta potrà essere svolta anche al di fuori del territorio distrettuale.

Articolo 5

Standard di qualità

1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del capitolato e dalle normative vigenti in materia.
2. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell'offerta presentata dall'Impresa aggiudicataria, nonché su richiesta di ciascun Comune in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio nell'ambito di ciascun lotto di competenza.

Articolo 6

Controllo di qualità

1. L'Impresa aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, in riferimento a ciascun lotto, da esplicitarsi in sede di gara. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, a ciascun Comune per il proprio lotto di competenza, che può anche chiederne l'integrazione.
2. Nel caso in cui ciascun Comune attivasse un percorso di valutazione della qualità dei servizi riferito al proprio lotto, anche avvalendosi della

collaborazione di esperti incaricati, l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

TITOLO II DESCRIZIONE DEI SERVIZI

CAPO I

SERVIZIO DI EDUCATIVA INDIVIDUALE da prestarsi esclusivamente per i Comuni di Lerici e di Porto Venere: SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A BAMBINI E RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E SERVIZI ESTIVI COMUNALI

Articolo 7

Obiettivi e destinatari del servizio

1. Il servizio per i Comuni di Lerici e di Porto Venere è finalizzato a:
 - favorire la piena integrazione scolastica;
 - garantire l'attuazione della programmazione educativa formulata dai competenti organi scolastici ai sensi della normativa in materia;
 - favorire l'autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, e altre prestazioni inerenti);
 - potenziare l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno e altre prestazioni inerenti);
 - favorire l'uso di strumenti protesici;
 - incentivare l'ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
 - promuovere l'inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine ed in altre situazioni analoghe;
 - supportare la prima conoscenza dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose;
 - facilitare l'arricchimento del curriculum personale.
2. Il servizio è rivolto a:
bambini e ragazzi portatori di handicap residenti nei Comuni di Lerici e di Porto Venere, inseriti in Asili Nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado ed in istituti scolastici superiori e nei servizi estivi comunali.
3. Ciascun Comune, in riferimento al proprio lotto, durante lo svolgimento del servizio ed in relazione alle necessità dell'utenza, si riserva di concordare con l'Impresa aggiudicataria variazioni quantitative relative alla tipologia di prestazioni già svolte nell'ambito del servizio prestato e nell'ambito esclusivo del proprio lotto, fermo restando il corrispettivo determinato in base all'aggiudicazione.

Articolo 8

Prestazioni da erogarsi da parte dell'Impresa aggiudicataria per i Comuni di Lerici e di Porto Venere

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo l'impresa aggiudicataria dovrà erogare, come da progetto, sulla base di obiettivi predefiniti tenendo conto dei tempi prefissati, le seguenti prestazioni:
 - soddisfare le principali esigenze materiali: assistenza fisica, cura della persona, deambulazione ed altre esigenze simili;
 - soddisfare le principali esigenze immateriali: appoggio relazionale, riconoscimento del proprio corpo, forme di comunicazione ed altre esigenze analoghe.
2. Tutte le prestazioni di cui al comma precedente, dovranno essere realizzate in interazione con le altre figure adulte presenti nell'esperienza del bambino e nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio in relazione a fatti o circostanze inerenti gli utenti.
3. I Servizi Sociali di ciascun Comune potranno valutare la possibilità che l'intervento possa essere rivolto contemporaneamente a più bambini e ragazzi portatori di handicap, valutando, di volta in volta, la specificità dell'utenza e la dislocazione dei casi nelle classi o sezioni.
4. Il personale dovrà:
 - evitare una gestione puramente assistenziale dell'utente, pur costituendo essa la base dell'intervento;
 - assumere conoscenze complete sull'utente assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità;
 - partecipare, per gli aspetti di propria competenza, a riunioni ed incontri relativi all'inserimento del bambino portatore di handicap, alla programmazione, gestione e verifica del Piano Educativo Individualizzato.
5. In caso di assenza dell'utente le ore di servizio previste potranno essere accantonate per successive necessità oppure potranno essere utilizzate per analoghi interventi domiciliari. Tutti questi interventi dovranno essere preventivamente autorizzati da ciascun Comune.
6. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 16.00 presso Asili Nido, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Istituti Scolastici superiori e servizi estivi comunali.
7. Per esigenze particolari e specifiche, ciascun Comune, in riferimento al proprio lotto, potrà concordare con l'impresa aggiudicataria la disponibilità per lo svolgimento delle attività di competenza anche al di fuori del territorio distrettuale e al di fuori del normale orario di servizio (anche nei giorni festivi), concordandone le modalità e le relative compensazioni

Articolo 9

Competenze delle Amministrazioni Comunali di Lerici e di Porto Venere

1. Ciascuna Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo, attraverso la programmazione generale del servizio, di coordinamento,

finalizzato ad armonizzare le attività svolte con gli obiettivi dei servizi comunali.

2. In particolare sono di competenza di ciascuna Amministrazione Comunale:
 - l'analisi delle richieste e delle segnalazioni;
 - la determinazione delle linee guida e delle finalità dell'intervento;
 - la predisposizione dei piani educativi personalizzati, e dei relativi tempi e le eventuali modifiche;
 - abbinamento in concerto con l'Impresa aggiudicataria della figura educativa idonea alle singole peculiarità personali e familiari per il soddisfacimento dei bisogni specifici;
 - la valutazione in itinere di un eventuale cambiamento di figura educativa in relazione ai singoli progetti;
 - il monitoraggio, la verifica e il controllo dell'effettiva fruizione della prestazione educativa;
 - l'agevolazione dei rapporti con la famiglia, le Istituzioni, l'Autorità Giudiziaria, gli Enti pubblici e privati, le agenzie educative presenti sul territorio;
 - la determinazione di eventuali compartecipazioni ai costi del servizio da parte dei fruitori;
 - l'eventuale assegnazione di personale del servizio civile.
 - la cessazione della prestazione.
3. Ciascuna Amministrazione comunale esercita il controllo del servizio concertandosi con il gruppo di supervisione intercomunale di cui al successivo art. 12 co. 3).

CAPO II

SERVIZIO DI EDUCATIVA INDIVIDUALE da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere: AFFIDO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI, GIOVANI ADULTI, PORTATORI DI HANDICAP

Articolo 10

Obiettivi e destinatari

1. Il servizio da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere è finalizzato a:
 - sostenere i destinatari del servizio e le loro famiglie in condizioni di disagio socio familiare e socio educativo o in presenza di difficili rapporti relazionali genitori/figli;
 - contrastare processi evolutivi disarmonici che potrebbero generare situazioni di sofferenza individuale;
 - favorire il rapporto tra i destinatari del servizio e le agenzie educative, culturali, ricreative ed i servizi presenti sul territorio;
 - educare alle differenze, anche culturali;
 - contribuire a modificare le condotte a rischio e/o devianti;
 - supportare i destinatari del servizio in un percorso formativo o nell'inserimento socio lavorativo;

- ◆ migliorare la capacità dell'utenza di confrontarsi con gli altri e con l'ambiente circostante, al fine di favorire attraverso lo scambio, la crescita personale;
 - ◆ accrescere la consapevolezza della complessità e diversità delle persone e delle situazioni che le circondano;
 - ◆ supportare il passaggio da progetti di educativa individuale a percorsi che sfocino nell'autonomia personale;
 - ◆ favorire la gestione dei conflitti generazionali;
 - ◆ apprendere nuovi stili relazionali, al fine di diminuire i conflitti genitori-figli;
 - ◆ sviluppare e consolidare abilità, potenzialità ed autonomie;
 - ◆ creare un'alleanza educativa genitori-figli;
 - ◆ favorire l'acquisizione di metodologie di studio individualizzate;
 - ◆ potenziare e valorizzare le risorse individuali e genitoriali;
 - ◆ favorire esperienze socializzanti attraverso attività ludico – ricreative;
 - ◆ incentivare la fruizione di attività sportive finalizzate allo sviluppo psico-fisico.
2. Il servizio per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere è rivolto a: minori di età indicativamente compresa tra i 6 ed i 17 anni e le loro famiglie (affido educativo) residenti nel territorio del Distretto Sociosanitario n° 18 che vivono in situazioni di disagio socio familiare e socio educativo.
 3. Il servizio per il solo Comune della Spezia è rivolto a giovani di età compresa tra i 17 ed i 22 anni (accompagnamento all'età adulta), residenti nel territorio del Comune, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune stesso.
 4. Il servizio per i Comuni di Lerici e di Porto Venere è rivolto a portatori di handicap, giovani, adulti e relative famiglie residenti nel territorio del Comune di Lerici e nel territorio del Comune di Porto Venere che vivono in situazioni di disagio socio familiare e socio educativo.

Articolo 11

Prestazioni da erogarsi ai Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere da parte dell'Impresa aggiudicataria

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà erogare, sulla base di singoli progetti personalizzati e di obiettivi predefiniti, tenendo conto dei tempi prefissati, le seguenti prestazioni, per ciascun Comune:
 - predisposizione e gestione di Piani Educativi;
 - definizione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
 - messa a sistema delle risorse formative, educative, ricreative, culturali e sportive presenti sul territorio di ciascun Comune, al fine di un migliore utilizzo;
 - individuazione di ambiti per eventuali inserimenti socio lavorativi.
2. L'impresa aggiudicataria dovrà collaborare con le risorse del territorio di ciascun Comune nella gestione dei casi di minori o famiglie anche non comunitarie.

3. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 21:00.
4. Per esigenze particolari e specifiche, ciascun Comune, in riferimento al proprio lotto, potrà concordare con l'impresa aggiudicataria la disponibilità per lo svolgimento delle attività di competenza anche al di fuori del territorio distrettuale e al di fuori del normale orario di servizio (anche nei giorni festivi), concordandone le modalità e le relative compensazioni.

Articolo 12

Competenze delle Amministrazioni Comunali della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

1. Ciascuna Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo attraverso la programmazione generale del servizio, di coordinamento finalizzato ad armonizzare le attività svolte con gli obiettivi dei servizi comunali e di controllo del servizio attraverso l'individuazione di indicatori di efficacia e di efficienza delle prestazioni.
2. In particolare sono di competenza di ciascun Comune:
 - l'analisi delle richieste e delle segnalazioni, attivazione del servizio ed elaborazione della lista di accesso al servizio stesso;
 - la determinazione delle linee guida e delle finalità dell'intervento;
 - la collaborazione nell'elaborazione dei piani educativi di intervento;
 - il monitoraggio e/o le proposte di eventuali modifiche dei piani educativi personalizzati e dei relativi tempi;
 - l'abbinamento, in concerto con l'Impresa aggiudicataria, della figura educativa idonea alle singole peculiarità personali e familiari per il soddisfacimento dei bisogni specifici;
 - la valutazione in itinere di un eventuale cambiamento di figura educativa in relazione ai singoli progetti;
 - il monitoraggio, la verifica e il controllo dell'effettiva fruizione della prestazione educativa;
 - l'agevolazione dei rapporti con la famiglia, le Istituzioni, l'Autorità Giudiziaria, gli Enti pubblici e privati, le agenzie educative presenti sul territorio;
 - la determinazione di eventuali compartecipazioni ai costi del servizio da parte dei fruitori;
 - l'eventuale assegnazione di personale del servizio civile;
 - la cessazione della prestazione.
3. Le Amministrazioni Comunali costituiranno un gruppo di supervisione intercomunale, formato da componenti stabili e da componenti intercambiabili a seconda della specificità dei servizi, al fine di omogeneizzare, armonizzare e controllare l'andamento del lavoro svolto dall'Impresa Aggiudicataria.
Se l'operato offerto verrà valutato positivamente, le Amministrazioni Comunali rilasceranno un'attestazione di merito annuale, valida anche ai fini della facoltà di proroga prevista dal precedente art. 2 co., 3.

CAPO III

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI GRUPPO da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

Articolo 13

Finalità, obiettivi e destinatari del servizio

1. Il servizio di educativa di gruppo da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere comprende:

- a) apprendimento cooperativo (Cooperative learning)
- b) facilitatore di cambiamento (Coaching)
- c) parent education

a) Apprendimento cooperativo (Cooperative learning)

Finalità:

Creare un contesto educativo non competitivo, altamente responsabile e collaborativo, produttivo di processi cognitivi efficaci.

Obiettivi:

- supportare l'attività didattica;
- potenziare e valorizzare le risorse individuali e di gruppo;
- favorire esperienze socializzanti attraverso attività ludico-ricreative.

Destinatari:

Il servizio è rivolto a gruppi di minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni residenti nel territorio del Distretto SocioSanitario n° 18 che vivono in situazioni di disagio socio familiare.

b) Facilitatore di cambiamento (Coaching)

Finalità:

Promuovere lo sviluppo delle potenzialità per il miglioramento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi e della qualità di vita della persona.

Obiettivi:

- Stimolare l'apprendimento ed il cambiamento;
- sviluppare e consolidare abilità, potenzialità ed autonomie;
- creare un'alleanza educativa genitori – figli;
- modificare le condotte a rischio e/o devianti;
- gestire conflitti generazionali;
- apprendere nuovi stili comunicativi e relazionali;

Destinatari:

Il servizio è rivolto a gruppi di minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni residenti nel territorio del Distretto Sociosanitario n° 18 che vivono in situazioni di disagio socio familiare.

c) Parent education

Finalità:

Rendere i genitori consapevoli della loro funzione di agenti di cambiamento.

Obiettivi:

- improntare l'educazione familiare secondo criteri pedagogicamente validi;
- aiutare la coppia genitoriale ad assumere ed assolvere le proprie funzioni e responsabilità educative;
- rafforzare e sostenere le competenze educative della famiglia favorendo uno stile educativo rispondente ai bisogni di tutti i suoi membri;
- potenziare e valorizzare le risorse individuali e genitoriali;
- acquisire specifiche competenze educative genitoriali;
- promuovere ed attivare tecniche di "parenting" per migliorare le interazioni familiari e superare tensioni e conflitti con i figli;
- gestire conflitti generazionali;
- apprendere nuovi stili relazionali, al fine di diminuire i conflitti genitori-figli;
- creare un'alleanza educativa genitori – figli.

Destinatari:

Il servizio è rivolto a genitori con figli minori nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni, residenti nel territorio del Distretto Sociosanitario n° 18 che vivono in situazioni di disagio socio familiare.

Articolo 14

Prestazioni da erogarsi da parte dell'Impresa aggiudicataria ai Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo l'impresa aggiudicataria dovrà erogare, sulla base di singoli progetti personalizzati e sulla base di obiettivi predefiniti, tenendo conto dei tempi prefissati, le seguenti prestazioni:

- supporto dell'attività didattica con individuazione di obiettivi cognitivi e potenziamento delle abilità sociali;
- valutazione dei risultati didattici, dello sviluppo delle abilità sociali e responsabilità rispetto al compito assegnato;
- potenziamento delle competenze comunicative;
- ascolto attento e attivo;
- gestione sistematizzata dei problemi e degli obiettivi;
- analisi e sintesi dei problemi;
- individuazione di obiettivi prioritari;
- valutazione delle potenzialità personali;
- definizione di piani di azione;
- azioni mirate a favorire il miglioramento della qualità della relazione genitore/figli stimolando le famiglie ad assumere atteggiamenti adeguati alle esigenze di crescita dei figli:
 - a) percezione della propria genitorialità;
 - b) autovalutazione delle abilità genitoriali;
- laboratori di "parent-training" attraverso la tecnica di ascolto e l'assegnazione di consegne specifiche;
- verifica e valutazione delle abilità genitoriali acquisite.

2. L'impresa aggiudicataria dovrà collaborare con le risorse del territorio di ciascun Comune nella gestione dei casi di minori o famiglie anche non comunitarie.
3. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 21,00.
4. Per esigenze particolari e specifiche ciascun Comune, in riferimento al proprio lotto, potrà concordare con l'impresa aggiudicataria la disponibilità per lo svolgimento delle attività di competenza anche al di fuori del territorio distrettuale e al di fuori del normale orario di servizio (anche nei giorni festivi), concordandone le modalità e le relative compensazioni.

Articolo 15

Competenze di ciascuna Amministrazione Comunale della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

1. Ciascuna Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo, attraverso la programmazione generale del servizio, di coordinamento finalizzato ad armonizzare le attività svolte con gli obiettivi dei servizi comunali e controllo del servizio attraverso l'individuazione di indicatori di efficacia e di efficienza delle prestazioni.
2. In particolare sono di competenza di ciascun Comune:
 - l'analisi delle richieste e delle segnalazioni, l'attivazione del servizio e l'elaborazione della lista di accesso al servizio stesso;
 - la determinazione delle linee guida dell'intervento, delle finalità previa osservazione da parte degli operatori comunali;
 - l'autorizzazione dei piani educativi personalizzati e dei relativi tempi;
 - l'abbinamento, in concerto con l'Impresa aggiudicataria, dell'utente con il gruppo idoneo al soddisfacimento dei suoi bisogni specifici;
 - l'inserimento dell'utente nel servizio;
 - il monitoraggio dei piani educativi personalizzati e le proposte di eventuali modifiche ai suddetti piani educativi personalizzati;
 - il monitoraggio, la verifica ed il controllo dell'effettiva fruizione della prestazione educativa;
 - l'agevolazione dei rapporti con la famiglia, le Istituzioni, l'Autorità Giudiziaria, gli Enti pubblici e privati, le agenzie educative presenti sul territorio;
 - la determinazione di eventuali compartecipazioni ai costi del servizio da parte dei fruitori;
 - l'eventuale assegnazione di personale del servizio civile;
 - la cessazione della prestazione.
3. Le Amministrazioni Comunali utilizzano il gruppo di supervisione intercomunale, già previsto dal precedente art. 12 co. 3, al fine di omogeneizzare, armonizzare e controllare l'andamento del lavoro svolto dall'Impresa Aggiudicataria.
Se l'operato offerto verrà valutato positivamente, le Amministrazioni Comunali rilasceranno un'attestazione di merito annuale, valida anche ai fini della facoltà di proroga prevista dal precedente art. 2 co., 3.

CAPO IV

SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI (FAMIGLIA NIDO, SPAZIO INCONTRO)

Articolo 16

Obiettivi e destinatari del servizio

1. Famiglia Nido

Il servizio, da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere è finalizzato a:

- garantire al minore il diritto di vivere in famiglia;
- supportare i genitori nelle azioni di cura;
- coadiuvare l'azione dei genitori nello svolgimento del ruolo affettivo ed educativo;
- supportare i genitori nel raggiungimento della loro autonomia;
- potenziare e valorizzare le risorse individuali e genitoriali;
- acquisire specifiche competenze di cura;

2. Il servizio Famiglia Nido è rivolto a:

- ◆ genitori in attesa di un figlio che manifestano gravi difficoltà;
- ◆ genitori con figli minori che manifestano gravi fragilità e/o difficoltà;
- ◆ genitori con figli che vivono temporaneamente situazioni di conflitto;

3. Spazio Incontro

Il servizio, da prestarsi per i Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere è finalizzato a:

- rispondere al diritto del bambino ad avere e mantenere relazioni positive con i genitori anche in casi di rapporti conflittuali o di affido familiare;
- offrire elementi per contribuire all'elaborazione di un programma per la migliore protezione e tutela del bambino;
- promuovere ed attivare tecniche di "parenting" per migliorare le interazioni familiari e superare tensioni e conflitti con i figli;
- favorire l'apprendimento di nuovi stili relazionali, al fine di diminuire i conflitti genitori-figli;

4. Il servizio Spazio Incontro è rivolto a:

- ◆ genitori con minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- ◆ genitori che vivono temporaneamente situazioni di conflitto;

Articolo 17

Prestazioni da erogarsi da parte dell'Impresa aggiudicataria ai Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

1. Il servizio di Educativa Familiare deve essere assicurato per ciascun Comune, a domicilio dei nuclei familiari con minori o in spazi individuati da ciascun Comune.

2. Nell'ambito del servizio di Educativa Familiare, per quanto riguarda nello specifico il servizio Famiglia Nido devono essere garantite le seguenti prestazioni di natura socio-educativa per ciascun Comune:

- ◆ osservazione di eventuali fattori di rischio ed individuazione delle eventuali risorse, delle potenzialità delle figure genitoriali e parentali;
 - collaborazione al piano per il rafforzamento ed il consolidamento dell'autonomia della famiglia in cui vive il bambino;
 - ◆ accompagnamento dei familiari all'utilizzo delle risorse territoriali;
 - partecipazione ad incontri mirati di supervisione organizzati da ciascun Comune;
 - ◆ interazione con l'équipe fissa del Comune della Spezia, costituita da uno psicologo, dal coordinatore del servizio e dall'assistente sociale referente del progetto.
3. Nell'ambito del servizio di Educativa Familiare, per quanto riguarda nello specifico il servizio Spazio Incontro devono essere garantite le seguenti prestazioni di natura socio-educativa per ciascun Comune:
- attività di osservazione, mediazione, facilitazione e monitoraggio nei casi di conflitto genitoriale e/o familiare su richiesta dei servizi territoriali;
 - attività di controllo su specifica richiesta.
4. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle ore 7:00 alle ore 21:00.
5. Per esigenze particolari e specifiche, ciascun Comune in riferimento al proprio lotto, potrà concordare con l'impresa aggiudicataria la disponibilità per lo svolgimento delle attività di competenza anche al di fuori del territorio distrettuale e al di fuori del normale orario di servizio (anche nei giorni festivi), concordandone le modalità e le relative compensazioni.

Articolo 18

Competenze di ciascuna Amministrazione Comunale della Spezia, di Lerici e di Porto Venere

1. Ciascuna Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio.

In particolare sono di competenza:

- la programmazione generale del servizio;
- l'analisi delle richieste e delle segnalazioni relative al servizio e l'elaborazione della lista di accesso al servizio stesso;
- la predisposizione dei progetti personalizzati e le eventuali modifiche;
- la determinazione degli obiettivi, dei tempi e del numero delle ore da attribuire ai singoli casi;
- l'assegnazione dell'educatore/operatore al minore, in collaborazione con l'Impresa aggiudicataria;
- l'ammissione e la dimissione delle situazioni;
- l'agevolazione dei rapporti educatori/utenti/territorio;
- la messa a disposizione di spazi accoglienti ed attrezzati per incontri tra genitori e figli e, in genere, per la realizzazione del progetto;
- percorsi di supervisione definiti in considerazione dei progetti individualizzati e delle richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- monitoraggio sull'andamento del servizio;
- l'eventuale assegnazione di personale del servizio civile.

2. Le Amministrazioni Comunali utilizzano il gruppo di supervisione intercomunale, già previsto dal precedente art. 12 co. 3, al fine di omogeneizzare, armonizzare e controllare l'andamento del lavoro svolto dall'Impresa Aggiudicataria.

Se l'operato offerto verrà valutato positivamente, le Amministrazioni Comunali rilasceranno un'attestazione di merito annuale, valida anche ai fini della facoltà di proroga prevista dal precedente art. 2 co., 3.

CAPO V

SERVIZIO DI EDUCATIVA DI COMUNITÀ

ATTIVITÀ EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE APPARTENENTI A COMUNITÀ ZINGARE CHE STANZIANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DELLA SPEZIA

Articolo 19

Obiettivi e destinatari del servizio

1. Il servizio è finalizzato a:

- migliorare l'integrazione delle Comunità Zingare con la realtà locale;
- favorire percorsi di autonomia personale e familiare;
- facilitare l'utilizzo delle risorse sociali, istituzionali e non e l'acquisizione di strumenti necessari ad un rapporto dialettico con l'esterno;
- facilitare il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore valorizzando il loro apporto per realizzare un'integrazione operativa;
- attivare ed incentivare percorsi volti all'autonomia abitativa;
- attivare percorsi lavorativi protetti per giovani donne;
- favorire e incentivare l'educazione alla salute ed a un'alimentazione adeguata dei minori attraverso percorsi specifici da attivare con le mamme;
- sviluppare le abilità presenti e latenti di soggetti dimoranti nel "campo di sosta temporanea" che potrebbero successivamente svolgere compiti di "mediatore di comunità";
- favorire la frequenza scolastica dei minori, con particolare attenzione a percorsi di formazione professionale;
- attivare e/o favorire percorsi di alfabetizzazione minima per i soggetti adulti;
- attivare e/o favorire percorsi di formazione professionale per i soggetti adulti;
- attivare interventi educativi di affiancamento ed accompagnamento sugli adulti per favorire la realizzazione di una comunità organizzata e funzionale;
- attivare e sviluppare percorsi di acquisizione di senso di responsabilità, del rispetto delle regole;

- costruire strategie per promuovere e sostenere relazioni significative all'interno della comunità con particolare attenzione alle dinamiche tra pari e familiari;
 - educare alla convivenza e alle regole di vita comunitaria.
2. Il servizio è rivolto a minori e famiglie di origine zingara e nomade presenti nel territorio comunale della Spezia.

Articolo 20

Prestazioni da erogarsi da parte dell'Impresa aggiudicataria

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo l'Impresa aggiudicataria dovrà erogare, come da progetto, sulla base di obiettivi predefiniti tenendo conto dei tempi prefissati, le seguenti prestazioni:
- predisposizione di piani educativi in accordo con il Comune della Spezia;
 - gestione dei piani educativi individualizzati;
 - definizione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza del servizio in accordo con il Comune della Spezia;
 - messa a sistema delle risorse formative, educative, ricreative, culturali e sportive presenti sul territorio al fine di un migliore utilizzo;
 - individuazione di ambiti per eventuali inserimenti socio lavorativi;
 - creazione di opportunità di riflessione sulle competenze genitoriali;
 - gestione del conflitto generazionale;
 - utilizzo di metodologie didattiche appropriate.
2. L'impresa aggiudicataria dovrà collaborare con le risorse del territorio.
3. Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 21.00.
4. Per esigenze particolari e specifiche l'Impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile su richiesta dei Servizi sociali del Comune per lo svolgimento delle attività di competenza anche al di fuori del territorio comunale e al di fuori del normale orario di servizio (anche nei giorni festivi), previo accordo che stabilirà le modalità dell'intervento e le relative compensazioni.

Articolo 21

Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio.
2. In particolare sono di competenza comunale:
- a) la programmazione generale del servizio;
 - b) la determinazione delle linee guida dell'intervento e delle finalità con la collaborazione degli operatori comunali;
 - c) la collaborazione nell'elaborazione dei piani educativi personalizzati, e dei relativi tempi;
 - d) l'abbinamento, in concerto con l'Impresa aggiudicataria, della figura educativa idonea alle singole peculiarità personali e familiari per il soddisfacimento dei bisogni specifici;
 - e) le eventuali modifiche ai suddetti piani educativi personalizzati;

- f) la valutazione in itinere di un eventuale cambiamento di figura educativa in relazione ai singoli progetti;
- g) il monitoraggio, la verifica ed il controllo dell'effettiva fruizione della prestazione educativa da parte delle famiglie beneficiarie degli interventi;
- h) l'agevolazione dei rapporti con la famiglia, le Istituzioni, l'Autorità Giudiziaria, gli Enti pubblici e privati, le agenzie educative presenti sul territorio;
- i) il mantenimento dei contatti con la rete istituzionale del territorio;
- j) la determinazione di eventuali compartecipazioni ai costi del servizio da parte dei fruitori;
- k) l'eventuale assegnazione di personale del servizio civile;
- l) la cessazione della prestazione.

3. Le Amministrazioni Comunali utilizzano il gruppo di supervisione intercomunale, già previsto dal precedente art. 12 co. 3, al fine di omogeneizzare, armonizzare e controllare l'andamento del lavoro svolto dall'Impresa Aggiudicataria.

Se l'operato offerto verrà valutato positivamente, le Amministrazioni Comunali rilasceranno un'attestazione di merito annuale, valida anche ai fini della facoltà di proroga prevista dal precedente art. 2 co., 3.

TITOLO III

PERSONALE

Articolo 22

Personale

1. L'impresa Aggiudicataria si impegna a realizzare percorsi formativi, motivazionali; si impegna altresì ad attivare attività di incentivazione seguendo le modalità previste dal Contratto nazionale delle Cooperative Sociali e dal Contratto Integrativo Territoriale.
2. Le prestazioni oggetto del presente capitolato devono essere eseguite dall'Impresa aggiudicataria mediante personale assunto alle proprie dipendenze e regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
3. Tutto il personale addetto ai servizi deve possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le disposizioni del presente capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali.
4. Tutto il personale deve tenere un comportamento professionalmente corretto ed attento nei confronti degli utenti del servizio.
5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di

collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

6. L'impresa aggiudicataria deve assicurare al servizio personale avente i seguenti requisiti:

- sana e robusta costituzione psico-fisica;
- età non inferiore ai 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea oppure, se avente cittadinanza di un Paese che non aderisce all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
- possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, e delle norme deontologiche e delle leggi che regolano la rispettiva professione in Italia;
- possesso della necessaria qualifica professionale e/o dei titoli comprovanti i requisiti professionali, culturali, di servizio se richiesti;
- immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione;
- possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:
 - Laurea in Scienze dell'Educazione;
 - Laurea in Scienze della Formazione;
 - Laurea in Pedagogia o Psicologia o Scienze Sociali;
 - Laurea in materie umanistiche ad indirizzo sociale/psicologico/pedagogico;
 - Diploma di Maturità Magistrale;
 - Diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-pedagogico;
 - Altro titolo di studio di scuola media superiore purché in possesso di diploma di educatore specializzato o professionale conseguito in esito a corsi post secondari riconosciuti dalla Regione o, in mancanza del diploma di educatore, di aver maturato un'esperienza quinquennale in servizi identici a quelli richiesti dal capitolato, presso strutture pubbliche o private, con funzioni di educatore.

Per quanto riguarda il servizio di educativa familiare concernente "Famiglia – Nido" le OSA ivi impiegate devono essere in possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo, oltre che del titolo di OSA; in mancanza del titolo di OSA devono aver maturato un'esperienza almeno decennale in servizi identici a quelli richiesti dal capitolato, presso strutture pubbliche o private.

- Inoltre:

Relativamente al servizio di educativa individuale a favore di famiglie con minori:

l'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare operatori che abbiano maturato un'esperienza di durata almeno biennale in servizi identici a favore di minori e/o di nuclei familiari.

Relativamente al servizio di educativa familiare riguardante "Famiglia-Nido":

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare operatori che abbiano maturato per almeno due anni un'esperienza lavorativa in servizi analoghi e che siano in possesso di competenze di "maternage" e di supporto affettivo.

Relativamente al servizio di educativa familiare riguardante "Spazio Incontro":

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare Psicologi che abbiano maturato per almeno due anni un'esperienza lavorativa in servizi analoghi.

Relativamente ai servizi di educativa individuale previsti alle lettere A) rispettivamente per i lotti 2 e 3 riguardanti i Comuni di Lerici e di Porto Venere, di cui al precedente art. 1:

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare operatori che abbiano maturato un'esperienza di durata almeno biennale in servizi analoghi a favore di portatori di handicap.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere debitamente documentati.

7. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a designare un coordinatore degli interventi per ciascun Comune, con funzioni di organizzazione e coordinamento delle prestazioni a livello comunale, che risponderà del corretto svolgimento delle stesse da parte del personale ed opererà per evitare ogni eventuale disfunzione imputabile al personale dell'impresa aggiudicataria.
8. Il coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente comma 6 settimo capoverso. Inoltre ogni Coordinatore dovrà avere un'esperienza almeno biennale nel coordinamento di attività educative.
I nominativi dei coordinatori, unitamente alla copia del relativo titolo professionale, dovranno essere comunicati ai Servizi Sociali di ciascun Comune.
Qualora i Servizi Sociali di ciascun Comune lo ritenessero opportuno, il coordinatore di riferimento dovrà partecipare ad incontri di programmazione e coordinamento degli interventi, secondo le modalità che verranno concordate tra l'Impresa aggiudicataria e ciascun Comune.
9. Il personale impegnato nei servizi è tenuto, e l'Impresa aggiudicataria ne è responsabile:
 - a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
 - ad osservare quanto previsto dal presente capitolato;
 - ad esporre il tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza all'Impresa aggiudicataria.
 - a segnalare tempestivamente ai Servizi Sociali di ciascun Comune fatti o notizie di reato di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio.
10. Qualora l'impresa aggiudicataria utilizzi l'opera di volontari o di soggetti del servizio civile, è tenuta a farlo in un ruolo integrativo e non sostitutivo degli operatori professionali in servizio e:

- potrà impegnarli nella realizzazione degli obiettivi contenuti nei progetti;
- potrà consentirne la partecipazione ai momenti di formazione ed aggiornamento rivolti al proprio personale;
- dovrà provvedere alla loro specifica copertura assicurativa;
- dovrà attenersi alla vigente normativa prevista per la categoria di appartenenza.

Articolo 23 Organico

1. Il personale dell'Impresa aggiudicataria addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato.
2. L'Impresa aggiudicataria, anche se non aderisca alle organizzazioni rappresentative che hanno sottoscritto gli Accordi o i Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, è tenuta ad assumere il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione, che abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio. Per "precedente gestione" si intendono tutte le attività, parti di servizio e prestazioni previste dal presente capitolato, ancorché già svolte separatamente da più imprese affidatarie, nell'ambito di ciascuno dei Comuni a cui si riferisce il presente capitolato.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'assunzione di detto personale applicando il competente CCNL.
4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste.
5. L'Impresa aggiudicataria si impegna pertanto a negoziare gli opportuni accordi con le organizzazioni sindacali territoriali.

Articolo 24 Applicazione dei contratti di lavoro

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.
2. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.
3. L'Impresa aggiudicataria deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata, applicabile nella Provincia della

Spezia. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta di ciascuna Amministrazione Comunale la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
5. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre a quanto previsto al successivo Titolo IV, ciascuna Amministrazione Comunale segnalerà la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del lavoro.

Articolo 25

Rispetto delle normative vigenti a tutela del lavoro

1. L'Impresa aggiudicataria deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. In particolare, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.
3. Nei confronti dei lavoratori che svolgono il servizio oggetto del presente Capitolato l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta di ciascuna Amministrazione Comunale la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
5. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre a quanto previsto al successivo Titolo IV, ciascuna Amministrazione Comunale segnalerà la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del lavoro.

Articolo 26

Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa aggiudicataria deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalle Amministrazioni Comunali.
2. Tale formazione, obbligatoria, deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni nuovo assunto.

3. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.
4. Entro il mese di Gennaio di ogni anno l'Impresa aggiudicataria deve predisporre un piano di formazione e aggiornamento, strutturato secondo quanto previsto nell'offerta tecnica; i piani di formazione dovranno essere comunicati alle Amministrazioni Comunali, le quali potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni ai contenuti del piano formativo, per il lotto di riferimento.
5. In particolare la formazione dovrà avere per oggetto le seguenti aree tematiche:
 - Elementi di sociologia e psicologia dei gruppi;
 - metodologie e strumenti operativi nel settore dell'educazione;
 - gestione dell'aggressività nella relazione d'aiuto;
 - conflitto e negoziazione;
 - individuazione dei fattori di rischio e fattori di protezione.
6. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.
7. Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri devono essere comunicati, almeno 15 giorni prima delle loro attuazione, a ciascuna Amministrazione Comunale che potrà farvi partecipare, senza oneri aggiuntivi, anche propri dipendenti.
8. Nel mese di Dicembre di ogni anno l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere a ciascuna Amministrazione Comunale una certificazione omnicomprensiva dei corsi svolti dal proprio personale contenente anche l'elenco delle presenze dei partecipanti.
9. Ciascuna Amministrazione Comunale esercita attività di controllo e verifica anche in ordine alla corretta esecuzione della formazione da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Articolo 27

Personale incaricato dall'impresa e sostituzioni

1. L'Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire a ciascuna Amministrazione Comunale l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l'eventuale iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art 22. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco dovrà essere corredato da apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.
2. Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente

formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente capitolato e dell'offerta presentata, dandone comunicazione a ciascuna Amministrazione Comunale entro 24 ore dalla sostituzione.

3. Ciascuna Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l'Impresa aggiudicataria provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione Comunale stessa. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto da ciascuna Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 28

Obblighi organizzativi dell'Impresa aggiudicataria

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare un recapito nel territorio distrettuale (preferibilmente nel Comune della Spezia) presso il quale sia attivato un collegamento telefonico e fax ed un indirizzo telematico, in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. A tale recapito potranno essere indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi da parte di ciascuna Amministrazione Comunale.
2. Ogni coordinatore dovrà essere dotato di un telefono portatile, fornito dall'Impresa aggiudicataria, per essere reperibile al fine di assicurare tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del responsabile per la sicurezza e del responsabile per il trattamento dei dati.
4. L'impresa aggiudicataria si obbliga nei confronti di ciascuna Amministrazione Comunale:
 - a comunicare mensilmente le presenze in servizio degli operatori, gli orari effettuati ed i soggetti fruitori dei servizi prestati, mediante la presentazione di "report" al fine della liquidazione dei corrispettivi dovuti;
 - ad effettuare periodicamente con i Servizi Sociali di ciascuna Amministrazione Comunale verifiche, anche in forma scritta, in merito alla gestione ed alla conduzione di ciascun caso trattato;
 - a presentare entro il mese di Dicembre di ogni anno una relazione sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi relativi al servizio in appalto, supportata da copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi agli addetti al servizio;
 - a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;

- a farsi carico di eventuali spese derivanti dall'uso di spazi e/o locali per lo svolgimento di attività socializzanti di carattere ludico, culturale, sportivo, sulla base di progetti specifici presentati dall'Impresa aggiudicataria.

Articolo 29 Assicurazioni

1. L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio appaltato, per ciascuna Amministrazione Comunale.
2. Ciascuna Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne ciascuna Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti delle medesime per tali accadimenti. A tale scopo l'aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che ciascuna Amministrazione Comunale è considerata "terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore. L'impresa aggiudicataria risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare ciascun Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.
4. Ciascuna Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall'aggiudicataria.
5. L'Assicurazione dovrà essere prestata per la totalità dell'appalto sino alla concorrenza di massimali: per RCT non inferiori ad € 2.500.000,00 per sinistro e ad € 1.000.000,00 per persona; per RCO non inferiori ad € 2.500.000,00 per sinistro e ad € 1.000.000,00 per persona.
6. Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata dall'aggiudicataria a ciascuna Amministrazione Comunale alla stipula del contratto.

Articolo 30 Cauzione definitiva

1. L'Impresa aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto

risultante dall'aggiudicazione, da effettuarsi nella Tesoreria del Comune della Spezia, in contanti ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; si applica l'art. 113 del D.L.gs 163/2006.

2. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata.

La fideiussione dovrà contenere le seguenti clausole:

- la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nella cassa comunale del Comune della Spezia della somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale della Spezia;
- la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Impresa aggiudicataria o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell'affidamento del servizio all'Impresa aggiudicataria, senza che da ciò possa derivare alcun onere per l'Amministrazione Comunale della Spezia;
- il fideiussore si impegna a versare quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale della Spezia entro 15 giorni dalla richiesta stessa, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste dell'Amministrazione Comunale, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C.

3. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa cessa di avere effetto solo dopo l'accertamento dell'integrale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'Impresa aggiudicataria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e potrà essere aggredita anche se dall'inadempimento non derivi la risoluzione del contratto.
4. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito; alla fine di ogni anno di appalto l'Amministrazione Comunale della Spezia rilascerà attestazione utile per detto svincolo progressivo, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 113 del D.L.gs 163/2006.
5. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte incamerata dalla Amministrazione Comunale della Spezia a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto.
6. L'Amministrazione Comunale della Spezia provvede ad istruire le procedure di incameramento della cauzione anche per conto dei Comuni di Lerici e di Porto Venere, provvedendo al versamento a favore di detti Comuni della quota parte della cauzione stessa, qualora si verificassero le condizioni previste dai precedenti commi.
7. Resta sempre salvo il diritto di ciascuna Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni ulteriori che non trovino capienza nell'importo della cauzione.

Articolo 31

Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 117 "cessione dei crediti derivanti dal contratto" del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 32

Divieto di subappalto

1. È vietato all'Impresa aggiudicataria subappaltare anche parzialmente le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Articolo 33

Variazioni qualitative e quantitative delle prestazioni contrattuali

1. Ciascuna Amministrazione Comunale, in relazione al lotto di riferimento, a seguito del mutamento dei presupposti normativi e/o economici in base ai quali il contratto di aggiudicazione è stato stipulato, o per il sopraggiungere di nuove necessità in seno alla collettività della quale il Comune è espressione, si riserva di apportare variazioni qualitative in relazione alla tipologia di prestazioni già svolte nell'ambito del servizio prestato, o variazioni quantitative fino all'aumento o diminuzione delle prestazioni entro il 20% di ogni singolo lotto; l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre rifiuto a quanto richiesto e le prestazioni saranno compensate ai prezzi offerti in sede di gara.

Articolo 34

Sciopero

1. Nulla è dovuto all'Impresa aggiudicataria per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
2. In riferimento al disposto della L. 146/90, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune di riferimento addetto a servizi analoghi.

Articolo 35

Controlli sul servizio

1. Ciascuna Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in ogni momento e con i mezzi ritenuti più idonei i controlli diretti a verificare che il servizio venga svolto in conformità alle norme di legge applicabili, secondo quanto stabilito dal presente capitolato, dall'offerta presentata dall'Impresa aggiudicataria, nonché di impartire all'Impresa aggiudicataria indicazioni utili alla modifica dei comportamenti organizzativi risultati inadeguati ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile.
2. Gli accertamenti volti a verificare la presenza in servizio degli operatori ed il corretto svolgimento delle prestazioni richieste potranno essere disposti a discrezione dell'ufficio competente di ogni Amministrazione Comunale, anche senza alcuna informazione preventiva.

3. Rappresenta una forma di controllo routinaria la precisa tenuta e consegna mensile, da parte di ciascun operatore, di rapporti relativi al servizio svolto, che possono essere corredati da ulteriori informazioni richieste dall'ufficio competente di ciascuna Amministrazione Comunale.
4. Rientra nella facoltà di controllo la richiesta all'aggiudicataria da parte di ciascuna Amministrazione Comunale, della documentazione, anche non espressamente citata dal presente capitolato, ritenuta idonea a comprovare il regolare adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
5. L'Impresa aggiudicataria si obbliga:
 - a consentire lo svolgimento, entro i termini indicati nella richiesta da parte di ciascuna Amministrazione Comunale, delle attività di controllo poste in essere sia attraverso proprio personale che avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi accreditati, secondo sua insindacabile scelta;
 - a fornire agli addetti al controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo copia di tutta la documentazione da essi richiesta;
 - ad attuare entro i termini indicati nella richiesta, le indicazioni fornite da ciascuna Amministrazione Comunale per conformare le proprie prestazioni a quanto maggiormente idoneo ad offrire agli utenti un servizio efficiente e qualitativamente ineccepibile;
 - ad informare con immediatezza ciascuna Amministrazione Comunale interessata degli esiti di eventuali controlli, comunque connessi all'attività svolta ai sensi del presente capitolato, effettuati da autorità terze, fornendo copia dei relativi verbali e/o provvedimenti.
6. Nelle situazioni soggette ad interventi da parte dell'Autorità Giudiziaria, per il personale coinvolto nel progetto sono previsti confronti costanti ed attività specifiche di monitoraggio concordate con l'Impresa aggiudicataria e definite in considerazione del progetto individuale e delle richieste dell'Autorità Giudiziaria stessa.

Articolo 36

Inadempienze e penali

1. Qualora il Comune della Spezia, anche dietro segnalazione di terzi e/o dei Comuni di Lerici e di Porto Venere, rilevi l'inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria di alcuno degli obblighi di cui al presente capitolato, procederà tempestivamente alla contestazione per iscritto dell'inadempimento, assegnando un termine congruo per adempiere, salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto.
2. L'impresa aggiudicataria ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della contestazione dell'inadempimento per far pervenire per iscritto al Comune della Spezia e per conoscenza al Comune interessato, idonee giustificazioni relative alla consistenza ed imputabilità dell'addebito.
3. Decorso il termine assegnato, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, il Comune della Spezia, sentito il Comune interessato, procederà a stabilire la sanzione a titolo di penale, che sarà applicata con le modalità stabilite dal successivo comma 4.

4. L'ammontare della sanzione, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 2000,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:
 - a) € 150,00 per ciascun giorno di ritardo nel sostituire il personale assente;
 - b) € 100,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il termine assegnato nella trasmissione al competente ufficio comunale:
 - della documentazione richiesta ai fini di comprovare l'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti verso il personale, secondo quanto previsto negli articoli precedenti;
 - della relazione annuale sull'andamento del servizio da presentarsi a ciascuna Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno;
 - della documentazione relativa ai risultati del controllo interno previsti dall'articolo 35.
5. L'Amministrazione Comunale interessata procederà all'applicazione delle penali trattenendo i relativi importi sulla prima fattura utile, è fatta comunque salva la procedura prevista dal precedente articolo 30 comma 6 qualora se ne presentino le condizioni.
6. Le eventuali inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria saranno valutate anche ai fini dei controlli e delle verifiche di cui al precedente art. 12 co. 3).

Articolo 37

Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione Comunale della Spezia di intesa con i Comuni di Lerici e di Porto Venere, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
 - non ottemperanza ritenuta grave degli obblighi di cui agli artt. 8, 11, 14, 17 e 20 del presente capitolato;
 - inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
 - inadempimento posto in essere con intento fraudolento;
 - inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto;
 - violazione del divieto di subappalto come da art. 32 del capitolato.
2. Per ciascuna delle sopra descritte ipotesi, il Comune della Spezia, d'intesa con i Comuni di Lerici e di Porto Venere, ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata all'impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione stabilita a titolo di penale ed indennizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 30, con particolare riferimento al comma 6, salva la quantificazione di danni ulteriori.
3. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria si avrà la decadenza automatica del contratto.

4. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale, sarà facoltà del Comune della Spezia, d'intesa con i Comuni di Lerici e di Porto Venere, scegliere fra la continuazione o la cessazione del contratto.

Articolo 38

Revoca dell'affidamento

1. Il Comune della Spezia, d'intesa con i Comuni di Lerici e di Porto Venere, ha la facoltà di revocare l'affidamento, mediante semplice preavviso di 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
 - a) mutamento dei presupposti giuridici, legislativi e finanziari che lo consentono;
 - b) sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
 - c) concordato preventivo;
 - d) cancellazione dagli albi regionali di cui alla L. n. 381/91 qualora l'impresa aggiudicataria sia cooperativa sociale.
2. In tali ipotesi l'impresa aggiudicataria non potrà richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo.

Articolo 39

Trattamento dati personali

1. Relativamente a tutti i dati personali ed alle informazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio l'Impresa è responsabile del trattamento, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003.
2. Nell'applicazione della citata normativa l'aggiudicataria dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando ciascuna Amministrazione Comunale da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
3. L'Impresa aggiudicataria non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto: tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alle Amministrazioni Comunali entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.
4. Le Amministrazioni Comunali non risponderanno dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
5. L'Impresa aggiudicataria comunica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti di ogni singola Amministrazione e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento del servizio.

Articolo 40

Domicilio

1. Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) l'Impresa aggiudicataria deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto

domicilio nel territorio del Distretto Socio Sanitario 18 (preferibilmente nel Comune della Spezia).

2. Tutte le comunicazioni relative all'appalto verranno fatte all'Impresa aggiudicataria presso il suddetto domicilio, dove dovranno essere attivati a suo totale carico una linea telefonica, un fax e un recapito di posta elettronica.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende fatta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

TITOLO V CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Articolo 41 Corrispettivo

1. Tutte le prestazioni svolte dall'Impresa aggiudicataria saranno riconosciute ai prezzi risultanti dall'offerta. Nel caso in cui il numero di ore annuali di prestazione effettuate dall'Impresa aggiudicataria per ciascun lotto sia superiore alla quantità indicata nell'offerta, l'Amministrazione Comunale interessata riconoscerà alla stessa solo ed esclusivamente il numero di ore indicato dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta. L'Impresa aggiudicataria mensilmente, presenterà a ciascuna Amministrazione Comunale ed in riferimento al lotto di competenza, contestualmente alla fattura di riferimento, un report contenente l'elenco degli operatori, delle ore prestate per ogni singolo utente e per la tipologia di servizio, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte di ciascuna Amministrazione Comunale; dal report deve chiaramente risultare che il corrispettivo richiesto corrisponde ad effettive prestazioni alla persona, non potendosi procedere al pagamento di colloqui telefonici, o di prestazioni non effettuate per mancati appuntamenti, o per assenze non previste o non tempestivamente comunicate da parte dei destinatari dei servizi ed altre analoghe mancate prestazioni.
2. Con il pagamento del corrispettivo come sopra definito si intendono interamente compensati da ciascuna Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere anche non espressamente indicato dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
3. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta tecnica sono interamente a carico dell'impresa offerente e tali prestazioni si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Articolo 42

Modalità di pagamento

1. Ciascuna Amministrazione Comunale provvede al pagamento del corrispettivo, inerente al proprio lotto di competenza, entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione mensile di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, e previa attestazione di regolarità sullo svolgimento del servizio da parte dell'Ufficio competente di ciascuna Amministrazione Comunale.
2. L'effettivo pagamento deve essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il pagamento delle fatture da parte di ciascuna Amministrazione Comunale potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità all'aggiudicataria, in riferimento al proprio lotto di competenza.

Articolo 43

Revisione del prezzo

1. Per il primo anno di svolgimento del servizio il corrispettivo dell'appalto è fisso e invariabile.
2. Alla fine di ogni anno successivo al primo, è facoltà dell'Impresa aggiudicataria presentare richiesta di revisione dei prezzi di aggiudicazione mediante lettere raccomandate indirizzate ai Comuni della Spezia, di Lerici e di Porto Venere, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno cui si riferisce; lo scadere del termine senza presentazione di richiesta equivarrà a rinuncia.
3. A seguito della richiesta ciascuna Amministrazione Comunale effettuerà l'istruttoria prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06.
In assenza dei dati ivi richiamati, riferibili ai servizi oggetto del contratto, la revisione del prezzo eventualmente disposta non potrà superare la percentuale di incremento medio annuo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi riferita all'anno precedente e decurtata del ribasso offerto dall'aggiudicataria in sede di gara, procedendosi al ricalcolo delle competenze in base ai corrispettivi già liquidati nell'anno trascorso.
4. Qualora i dati di cui al D. Lgs. 163/2006 citati o la variazione annuale ISTAT evidenziasse una riduzione dei prezzi e pertanto il conguaglio fosse a beneficio delle Amministrazioni Comunali, si provvederà al recupero della somma mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della prima fattura utile.
5. A partire dal secondo anno di appalto, in caso di aumenti di costi sostenuti per il personale in applicazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, sarà riconosciuto da parte di ogni Amministrazione Comunale per il lotto di propria competenza, l'incremento del costo del lavoro effettivamente sostenuto dall'impresa. È condizione per il riconoscimento del maggior costo del lavoro la chiara e documentata dimostrazione da parte dell'impresa, al momento della richiesta, dei maggiori costi sostenuti, che dovranno essere evidenziati anche con dettagliate tabelle di raffronto. Qualora l'incremento ISTAT di cui al terzo comma fosse comprensivo anche parzialmente dell'aumento del costo per il personale, quest'ultimo sarà dovuto solo per la

parte eventualmente non coperta dall'aumento ISTAT: sarà cura dell'Impresa aggiudicataria dimostrare, nella richiesta del riconoscimento del maggior costo del lavoro, che questo non sia già stato riconosciuto mediante l'incremento ISTAT.

6. La revisione del prezzo contrattuale operata in base al presente articolo del capitolato rappresenta l'unica modalità di revisione del prezzo applicabile al presente appalto.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 Obblighi di tracciabilità

1. L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal scopo l'aggiudicataria comunicherà al Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. Il presente appalto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del presente appalto.

Articolo 45 Foro competente

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente capitolato, e in genere riguardante l'esecuzione del contratto, è competente esclusivamente il foro della Spezia.

Articolo 46 Spese, imposte e tasse

1. Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 47 Norma di rinvio

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.